



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi



Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione.

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie del primo ciclo di istruzione

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia
LORO SEDI

Al sito Web

OGGETTO: Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di Istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019

Si trasmettono in allegato le note Miur :

- n. 5772 del 4 aprile 2019 con oggetto "Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di Istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019";
- n. 5729 del 4 aprile 2019 con oggetto "Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti"

Allegati: Nota MIUR n 5772 del 4 aprile 2019

Nota MIUR n 5729 del 4 aprile 2019

Cordiali saluti

Il Dirigente
Roberto Proietto

RP/mc
Referente
Maurizia Caldara
Mail: maurizia.caldara@istruzione.it



Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico per la Regione
Valle D'Aosta
AOSTA

Al Sovrintendente scolastico per la scuola
in lingua italiana
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola in
lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola delle
località ladine
BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento istruzione
per la Provincia di Trento
TRENTO

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali del
primo ciclo di istruzione
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività educative e
didattiche delle scuole paritarie del primo
ciclo di istruzione
LORO SEDI

e. p.c.

Al Capo di Gabinetto

Al Capo Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali

Al Capo Ufficio stampa
SEDE

All'INVALSI

Oggetto: Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019.

Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato con le note prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 e prot. 312 del 9 gennaio 2018, si forniscono ulteriori indicazioni e precisazioni in merito allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze da rilasciare al termine della quinta classe di scuola primaria e della terza classe di scuola secondaria di primo grado. Si fa, altresì, rinvio alla nota, prot. 7885 del 9 maggio 2018, fatta eccezione per le parti relative alle modalità di svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali valgono le precisazioni di cui al successivo paragrafo 2.

1. Commissioni di esame. Funzione di Presidente

Come è noto, l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 741/2017, prevede che la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico.

A tal proposito si rappresenta che il decreto ministeriale 5 marzo 2019, n. 183, nel disciplinare gli elenchi regionali dei Presidenti di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ha sostituito come segue il comma 4 del citato articolo 4 del d. m. 741/2017: «*In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*»

Pertanto, in caso di assenza o impedimento o reggenza del dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di presidente della commissione d'esame per il primo ciclo di istruzione sono assegnate ad un docente collaboratore non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.

2. Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES)

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel PDP.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Si rammenta, inoltre, che la commissione d'esame, in sede di riunione preliminare, individua gli eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.) che tutti gli alunni possono utilizzare per le prove scritte.

3. Svolgimento delle prove INVALSI CBT

Come è noto, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ha previsto che gli alunni partecipino, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Si ricorda che le prove, per il corrente anno scolastico, si svolgeranno nel periodo compreso tra il 1° e il 18 aprile 2019, secondo calendari specifici per ciascuna istituzione scolastica.

Qualora si verificassero situazioni straordinarie che non consentano lo svolgimento completo delle prove entro il 18 aprile 2019, l'INVALSI procederà a individuare ulteriori date, non oltre la prima decade di maggio, per dar modo a tutti gli alunni di effettuare le prove che, si rammenta, sono requisito di accesso all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In tal caso, l'istituzione scolastica provvede ad informare l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente dell'effettuazione delle prove in data successiva al 18 aprile 2019.

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 62/2017, gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative durante lo svolgimento delle prove nazionali sono riservati agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.

Per gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova – che sarà esclusivamente cartacea – ovvero l'esonero da una o più prove.

Per gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.

Si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici affinché esercitino la massima attenzione nell'attribuzione delle predette misure dispensative o degli strumenti compensativi, anche in considerazione del loro riflesso sulla certificazione delle competenze rilasciata dall'INVALSI ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 62/2017.

Si ricorda che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

Si precisa inoltre che gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, svolgono le prove INVALSI CBT senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.

4. Certificazione delle competenze

Come è noto, i modelli di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono stati emanati con decreto ministeriale n. 742/2017. Tali modelli fanno riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente le competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Si fa presente che il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente che modifica parzialmente la precedente Raccomandazione.

In attesa della ridefinizione del profilo dello studente come individuato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, in coerenza con le nuove competenze chiave europee del 2018, le istituzioni scolastiche utilizzeranno anche per il corrente anno scolastico i modelli di certificazione allegati al decreto ministeriale n. 742/2017.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche statali e paritarie
LORO SEDI

e p.c. Al Capo Gabinetto
SEDE

Al Direttore Generale per lo studente,
l'integrazione e la partecipazione - SEDE

Al Direttore Generale per gli Ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione - SEDE

Al Direttore Generale per il Personale
Scolastico - SEDE

Oggetto: Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti

Al fine di corrispondere alle richieste pervenute dalle singole scuole si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti e spunti di riflessione in ordine agli alunni con bisogni educativi speciali.

L'inclusione scolastica rappresenta un valore primario nell'ambito delle politiche scolastiche nazionali. Essa si ispira ai principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale di ogni cittadino; tali principi si sono concretizzati nell'applicazione delle norme previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla Legge 8 ottobre 2010 n. 170 e, per quanto concerne gli alunni le cui condizioni non rientrano nelle previsioni delle norme sopra citate, dalle indicazioni presenti nella Direttiva Ministeriale del 27.12.2012, dedicata a definire gli strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES).

A questo riguardo, l'attenzione ai bisogni educativi speciali era già ampiamente sottolineata nelle *Indicazioni nazionali per il curricolo (2012)*, laddove, nel capitolo "Una scuola di tutti e di ciascuno" si precisa che *"Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell'offerta formativa"*.

Anche la Legge 13 luglio 2015, n. 107, individua espressamente fra gli obiettivi formativi prioritari del sistema d'istruzione il *"potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati"* (Art. 1, comma 7, lett. l).

I principi concernenti l'attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali sono stati declinati in precise modalità operative diffuse mediante la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, la Nota MIUR 27 giugno 2013 prot. n. 1551 e la Nota MIUR prot. n. 2563 del 22 novembre 2013, che delineano le strategie di intervento a favore degli alunni con bisogni educativi speciali, nonché offrono indicazioni in merito alla redazione del Piano didattico personalizzato per gli alunni con bisogni educativi speciali.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Tali disposizioni mirano ad assicurare agli alunni con bisogni educativi speciali, bisogni che possono assumere anche forma transitoria, gli adeguati strumenti di supporto indispensabili per la loro partecipazione alla vita scolastica su un piano di uguaglianza con gli altri compagni e compagne di classe. In questa prospettiva, il Piano Didattico Personalizzato non deve essere un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento condiviso per consentire ad un alunno di dialogare e di cooperare con il gruppo classe, nell'ottica della progettazione inclusiva di classe, della corresponsabilità educativa di ogni componente scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi previsti secondo il ritmo e lo stile di apprendimento di ciascuno.

Esistono, infatti, caratteristiche personali, collegate all'esperienza vissuta e a condizioni di salute, anche di natura transitoria, che necessitano di tutela, di "cura educativa", che si esplicita nel Piano Didattico Personalizzato. Esso ha, pertanto, la funzione, anche con riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali, di dichiarare e di sistematizzare gli interventi educativi e didattici, di coinvolgere attivamente la famiglia, nonché di garantire la verifica e il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

È anche attraverso tale strumento che si realizza un sistema scolastico più equo ed inclusivo, in cui la prospettiva pedagogica rivesta maggiore significatività di quella clinica. Non è pertanto la logica dell'adempimento burocratico a dover prevalere, quanto il principio della già citata "cura educativa", fondato sulla responsabilità del docente - o meglio, dei team docenti e dei consigli di classe - e sulla corresponsabilità dell'azione educativa.

A tale riguardo è utile precisare che, nella scuola dell'infanzia, sarebbe più opportuno, qualora dall'osservazione sistematica emergano elementi riferibili a condizioni particolari e a bisogni educativi speciali, fare riferimento a un profilo educativo o altro documento di lavoro che la scuola in propria autonomia potrà elaborare e non ancora a un *Piano Didattico Personalizzato*. In sintonia con quanto già chiarito in precedenti documenti ministeriali (Linee guida allegate al D.M. 12 luglio 2011), il precocismo nell'insegnamento della letto-scrittura, ossia l'avvio di attività precipuamente didattiche, è infatti da evitare.

D'altro canto, secondo i parametri della *Consensus Conference* del 6-7 dicembre 2010, la certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento non può essere rilasciata prima del termine del secondo anno di scuola primaria.

Appare altresì vero che proprio negli anni dell'infanzia vengano manifestandosi situazioni di problematicità che soltanto in un secondo tempo si rivelano come veri e propri disturbi.

È pertanto della massima importanza svolgere osservazioni quanto più possibile sistematiche e coerenti rispetto ai comportamenti attesi, sulla base dell'età anagrafica, da parte di ciascun bambino. Ciò anche al fine di dare continuità all'azione pedagogica e rafforzando un dialogo fra gli insegnanti della scuola dell'infanzia e gli insegnanti della scuola primaria.

Esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in materia di esami di Stato conclusivi del primo ciclo e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, non contiene specifiche norme relative agli alunni con bisogni educativi speciali.

Pertanto, con apposita nota in corso di emanazione da parte della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione relativa allo svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo di istruzione, saranno fornite utili precisazioni anche con riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali. Inoltre, con l'ordinanza



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

ministeriale n. 205 dell'11/03/2019 relativa agli esami di Stato per i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, all'art. 21, sono state fornite istruzioni anche con riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali.

Alunni e studenti ad alto potenziale intellettuale

In base alle segnalazioni ricevute dalle scuole e alle comunicazioni scientifiche dei settori accademici di riferimento, emerge come fra la popolazione scolastica siano presenti bambini ad alto potenziale intellettuale, definiti *Gifted children* in ambito internazionale. A seguito dell'emanazione della Direttiva 27.12.2012, molte istituzioni scolastiche hanno considerato tali alunni e studenti nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali. Tale prassi, assolutamente corretta, attua la prospettiva della personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa.

Anche in questo caso la strategia da assumere è rimessa alla decisione dei Consigli di Classe o Team Docenti della primaria che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l'eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP.

Portale italiano per l'inclusione scolastica

È in fase di rinnovo il Portale italiano per l'inclusione scolastica (bes.indire.it), realizzato in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Il portale si articola in diverse aree, fra le quali: *Normativa*, con la raccolta di tutte le disposizioni in materia di disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali; *Istituzioni*, contenente i riferimenti dei vari organismi preposti all'inclusione scolastica, dall'Osservatorio del MIUR all'Agenzia europea per i Bisogni Educativi Speciali; *Associazioni e famiglie*, dove è possibile reperire informazioni utili e video lezioni ad esse dedicate; *ICF*, contenente documenti, testi scientifici e la raccolta delle esperienze condotte nell'ambito del progetto sperimentale del MIUR; *Risorse*, con il sito *Handitecno* dedicato agli ausili per la disabilità e il nuovo portale *S.D-Quadro*, con circa sei mila schede che descrivono altrettanti software didattici, molti dei quali scaricabili gratuitamente; *Faq*, con le domande più ricorrenti in materia di inclusione. Completano il portale l'area con la catalogazione delle *Esperienze* condotte dalle scuole e una sezione informativa dedicata all'aggiornamento, dove il personale scolastico potrà reperire video lezioni ed altro materiale multimediale, selezionato da un comitato tecnico composto dai rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane.

Si ringrazia e si confida nello sperimentato spirito di collaborazione

Il Capo Dipartimento
Carmela Palumbo

Firmato digitalmente da PALUMBO
CARMELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA